



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 57

del 06/05/2013

Oggetto: Programmazione e Fabbisogno del Personale Dipendente direttamente da ruolo Organico della Unione - Triennio 2013-2015 - Determinazione limite spesa Totale Personale 2013 .-

L'anno duemilatredici, addì sei del mese di maggio alle ore 09:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano		X
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BELLINI GIANNI	Sindaco Semproniano		X
			6	2

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 6 – Assenti 2 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Sig. LANDI EMILIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Arcidosso dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

RICORDATO che, con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), si sono differenziate le disposizioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, in base alla circostanza che l'Ente sia o non sia soggetto alle regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che nei confronti delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000 non trovano applicazione le norme relative al patto di stabilità interno;

VISTE le attuali limitazioni in materia di spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità:

- **comma 562 art. 1 Legge 27/12/2006, n. 296** per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;

- **l' articolo 76 del D.L. 112/2008**, prevede (per Enti soggetti o non soggetti al patto di stabilità):
“” è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale””;

La norma prevista dall'art. 76 del D.L., n. 112/2008 deve essere interpretata estensivamente, nonostante venga fatto espresso riferimento alle “cessazioni dell'anno precedente” e quindi, sarà possibile assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni non coperte, intervenute dal giorno di entrata in vigore della norma e fino alla data di riferimento (in tal senso, si è espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 52/2010 che ha precisato che, per gli enti non sottoposti al patto, si possono cumulare tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi non ancora ricoperte disponendo che “...omissis...che il significato da attribuire all'espressione “nel precedente anno” contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione” e, recentemente, la Corte dei Conti Calabria con deliberazione n.22/2012: “La Sezione, pertanto, è dell'avviso che il limite alle assunzioni previsto dalla norma de qua, sebbene testualmente parametrato “alle cessazioni dell'anno precedente”, si presti ad essere interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni (anche a seguito di processi di stabilizzazione) fino al venti per cento di tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento (analogamente, Sezione di controllo Molise, n. 65/2010: cfr., in un contesto normativo parzialmente differente, Sezioni Riunite n. 52/2010). Si segnalano anche la deliberazione n. 167/2011 della Corte dei Conti della Lombardia e la deliberazione n. 2/2012 della Corte dei Conti della Puglia che sono allineate con l'interpretazione flessibile sopra riportata. Anche la Corte dei Conti sezione della Toscana si è espressa nuovamente, in merito alla questione trattata, con la deliberazione n. 176/2012/PAR del 6 giugno 2012, disponendo che: “pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità “in difformità a quanto aveva stabilito con la deliberazione n. 30/2012 nella quale aveva sostenuto che il principio di cumulabilità delle quote dei cessati non coperti non fosse applicabile agli enti locali);

- **articolo 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010** ai sensi del quale (per Enti soggetti o non soggetti al patto di stabilità): “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
- **articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010** (per Enti soggetti o non soggetti al patto di stabilità): “Limitazioni alle spese di personale a tempo determinato in virtù dell’estensione anche agli enti locali il tetto previsto per le amministrazioni dello Stato e per le regioni in tema di assunzioni di lavoro flessibile con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009. Nella conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 è previsto che le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42 a decorrere dall’anno 2013”;

RICORDATO che l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è originata dalla trasformazione della Comunità Montana Amiata Grossetano in virtù della disciplina contenuta dalla L.R. 68/2011 secondo il procedimento che si è concluso con DPGRT n. 211/2011.

Per effetto della trasformazione l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già instaurati dalla precedente Comunità Montana Amiata Grossetano.

VISTO che l’art. 32 dello Statuto dell’Unione prevede in conformità ed in attuazione ad analoga disciplina prevista dall’art. 14, comma 9; art. 15 comma 8; art. 16 comma 1 lettera e); art. 23 comma 2 della L.R.37/2008 che il personale dell’Unione neo costituita è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetano appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni ed autonomie locali, che viene trasferito di diritto nel ruolo dell’Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

VISTO il Decreto del Commissario n. 45 del 29.12.2011 di oggetto “*DPGRT n. 211/2011 – Atto ricognitivo al 31.12.2011 del personale dipendente della Comunità Montana Amiata Grossetano con contratto a tempo indeterminato comparto Regioni ed Enti Locali, Area Dirigenza e non, che succede all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana*”.

PRESO ATTO che, oltre ai limiti sopra evidenziati, sono operanti altri obblighi da rispettare prima di poter effettuare assunzioni di personale:

- rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- approvazione del piano triennale di azioni positive, in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009);

VISTO l’art. 4, comma 103 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) che ha esteso a partire dal 1° gennaio 2012, la previsione di cui all’art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 anche agli enti territoriali (fino ad allora esclusi da tali vincoli), in base alla quale si può procedere ad assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibili nel limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell’anno 2009, con la sola eccezione del personale di vigilanza e dei servizi educativi e scolastici, per i quali tale il limite vale dal 1° gennaio 2013;

VISTA la precedente delibera della Giunta n. 10 del 04.02.2013 dal quale è desumibile la spesa sostenuta dal nostro ente per assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno 2009 e conseguentemente, il limite di spesa massimo sostenibile per assunzioni a tempo determinato per l'anno 2013.

RITENUTO OPPORTUNO comunque nell'ottica sopra vista di contenimento complessivo della spesa di personale, procedere durante l'anno 2013:

- al numero minimo di assunzioni a tempo determinato, sempre nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia, che stante la previsione sopra vista di cui all'art. 4, comma 103 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012),
- non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato

VISTO che per effetto delle norme contenute nel D.L. 78/2010 e 95/2011 nonché nella legge regionale 68/2011 l'Unione dei Comuni ha lo scopo istituzionale dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni descritte all'art. 6 dello Statuto.

In tale ambito sono state attivate alla data odierna le gestioni associate delle seguenti funzioni fondamentali, nel rispetto della attivazione obbligatoria di nr. 3 funzioni fondamentali alla data del 31.12.2012:

- funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parti non attribuite alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
- funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
- funzioni relative al trasporto pubblico comunale e viabilità relativamente, quest'ultima, alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.
- funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- servizio di centrale di committenza ;

CHE dal 01.01.2012 l'Unione dei Comuni esercita le funzioni ed i servizi di competenza dei Comuni descritti al comma 2 dell'art. 6 4° periodo dello Statuto dell'Unione che di seguito si richiama:

<<...l'Unione, inoltre esercita le seguenti funzioni e servizi:

Servizi postali e di prossimità

Canili

SIT e cartografia

Musei

Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale

Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia

Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

Servizi ed interventi per l'educazione degli adulti

Procedimenti per la concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Sportello unico per le attività produttive comprese le attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP)

Attività ed interventi in materia di pari opportunità

Supporto giuridico alle gestioni associate

ISEE

Servizi informatici e telematici – sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza

Risparmio energetico

Nucleo di Valutazione e/o Organismo indipendente di valutazione comprensoriale

Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Valutazione impatto ambientale

Vincolo idrogeologico

Funzioni comunali in materia paesaggistica

Catasto dei boschi percorsi dal fuoco >>

CHE ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, art. 38 della L.R. 68/2011, primo comma e delle norme statutarie di applicazione, l'Unione dei Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni e dalle Province, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti Enti. Opera inoltre al fine di promuovere e di adeguare progressivamente la complessa organizzazione secondo la categoria dell'avvalimento prevista dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e secondo la disciplina prevista dall'art. 13 del CCNL di categoria del 22.01.2004.

A tal proposito, si riporta il disposto della delibera n. 6/2012 della sezione della Corte dei Conti Toscana:

”In risposta al terzo quesito, la norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stabilisce che: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”. Il Comune proponente chiede di conoscere se l'acquisizione del personale ai sensi di tale disciplina, nonché l'assunzione in comando di personale da altra amministrazione, sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, *in primis comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della legge 296/2007 e ss.mm. e art. 76 comma 7 legge 133/2008 e sss.mm)”*;

CHE il personale comunale utilizzato mediante l'istituto dell'avvalimento dell'Unione rimane a carico degli organici dei Comuni medesimi ed il trattamento economico è corrisposto per intero dagli stessi.

CHE da quanto sopra, per il momento, e sino a diversa decisione degli organi competenti dell'Unione tale unità di personale dei Comuni è impiegata presso l'Unione solo dal lato funzionale, rimanendo inalterata la collocazione nelle Piante Organiche dei rispettivi Comuni, nonché l'inquadramento ed il trattamento economico.

CHE pertanto il personale di cui ai due commi precedenti rimane ascrivibile ai programmi triennali per il fabbisogno del personale validi ed efficaci nei rispettivi Comuni di provenienza.

CHE quindi il presente programma del fabbisogno del personale 2013-2014 è riferito esclusivamente al personale dipendente dell'Unione derivato dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano.

CHE sino a diversa decisione, il principio del “ribaltamento” sui bilanci comunali dei costi del personale comandato all'Unione dei Comuni stessi, si applica secondo il criterio per il quale ad ogni Comune è attribuito un costo pari al personale che lo stesso ha comandato, come peraltro già stabilito per l'anno 2012 con deliberazione della Giunta n. 18 del 04.03.2013 di oggetto: “Funzione fondamentale Istruzione Pubblica – Rendiconto e riparto spese personale 2012” e n. 35 del 28.03.2013 di oggetto: “Funzioni associate varie – Rendiconto e riparto spese personale anno 2012.”;

CHE il costo relativo al personale per l'anno 2008 calcolato ai sensi del comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) è pari ad euro 1.047.203,42 (dati consuntivo 2008) come risulta dalla tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B).

CHE il costo totale per il personale determinato con gli stessi criteri, previsto per l'anno 2013 ammonta a complessivi euro 964.563,38 come risulta dalla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. (All.A).

TUTTO CIO' PREMESSO;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai consigli comunali e pubblicato sul BURT parte II, n. 45 del 07/11/2012 supplemento nr. 142;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il programma del fabbisogno del personale per gli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTI i programmi e gli obiettivi che l'amministrazione intende conseguire;

VISTI gli strumenti di programmazione finanziaria per l'anno 2013 in corso di elaborazione;

VISTO il D.L., n. 78/2010;

VISTO il Dlgs., n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME , espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:
 - 1.1. di approvare come in effetti approva il programma del fabbisogno del personale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il triennio 2013-2014-2015 nel seguente contingente :

	NR. POSTI A TEMPO INDETERMINATO		
Categoria	2013	2014	2015
BLOCCO I (Settore staff , servizi istituzionale)			
B3/B3	1	1	1
C1	2	2	2
D1	2	2	2
BLOCCO II (Servizi telematici, statistici)			
D3	1	1	1
BLOCCO III (Servizi alla persona)			
===			
BLOCCO IV (Servizi educativi)			
BLOCCO V (Cultura, beni culturali, musei, teatri, etc.)			
D1	1	1	1
BLOCCO VI (Attività Produttive extra agricole)			
D1	1	1	1

BLOCCO VII (Opere pubbliche)			
D1/D2	1	1	1
BLOCCO VIII (Sviluppo agricolo)			
C1	2	2	2
D1/D2	1	1	1
D1	1	1	1
BLOCCO IX (Sistem.ne for.le l.r. 39/200 - bonifica)			
B1	1	1	1
C1	2	2	2
D1/D2	1	1	1
BLOCCO X (Protezione civile)			
D3	1	1	1
BLOCCO XI (ambiente)			
===			
DIRIGENZA			
SEGRETARIO GENERALE	1	1	1
DIRIGENTE UFF. TECNICO URB.	1	1	1

1.2) di dare atto che la dotazione organica relativa ai rapporti a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni al 01.01.2013 è corrispondente al fabbisogno del personale per il primo anno del triennio di riferimento di cui al precedente punto 1.1).

1.3) Di stabilire che la determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazioni sugli obiettivi specifici e sulle conseguenti necessità produttive, debba avere un momento di riscontro e di verifica annuale in concomitanza con il processo di elaborazione del PEG, in quanto è in tale sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

1.4) Di dare atto che le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale sono coordinate con il già avviato processo di riorganizzazione dell'Ente che prevede il combinato riassetto del modello organizzativo vigente e lo snellimento delle procedure insieme alla certificazione ISO 14001 di alcune fasi di gestione.

Pertanto la programmazione viene parametrata alle effettive esigenze funzionali dell'Ente connessa all'andamento della domanda di servizi proveniente dalla collettività e dagli Enti locali associati .

1.5) Di dare atto che per la realizzazione di progetti speciali a termine finanziati dalla UE o dallo Stato (mediante fondo aree sottoutilizzate) , è possibile avvalersi delle forme di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle leggi sui rapporti di lavoro, meglio specificate nella circolare 3/2008 del Ministero degli Interni e nell'art. 7 del Dlgs., n. 165/2001 e che tali somme non si considerano al fine del limite della spesa per il lavoro flessibile.

1.6) Di stabilire che i provvedimenti di assunzione con i relativi impegni di spesa saranno adottati nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego, con determinazioni dirigenziali, previa indicazione da parte della G.E. dei posti da ricoprire con apposita deliberazione.

1.7) Di dare atto che le previsioni di spesa , trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'Ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione finanziaria per il relativo periodo (bilancio previsione esercizio finanziario 2013) (bilancio pluriennale periodo 2013 – 2015) in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale e quindi anche gli oneri per il personale .

1.8) di dare atto che in relazione al progetto (Save the flyers) LIFE 08/NAT/IT/000332 finanziato dal contributo della CE continua ad operare il rapporto di somministrazione lavoro da parte di Agenzia Interinale disposto con deliberazione Giunta n. 102/2010 e DD n.977 del 20.07.2010 relativo ad un'unità di categoria B1.

- 1.9) di dare atto che in relazione al Progetto PIF (Progetti Integrati di Filiera) continua ad operare il contratto di somministrazione lavoro con Agenzia Interinale disposto con Del. Giunta n. 11/2013 e DD. n. 243/2013 relativo ad un'unità Cat. C1.
- 1.10) Di dare atto che i costi del personale per l'anno 2013 previsti nel bilancio di previsione risultano essere pari ad euro 963.115,38 e pertanto entro i limiti di quelli sostenuti nel 2008 pari ad euro 1.047.203,42, in conformità all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e dal D.L., n. 78/2010.
Il costo del personale per l'anno 2013 in sede previsionale è stato definito secondo il calcolo di cui alla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale "All.A".
- 1.11) di approvare la determinazione del fondo per il miglioramento efficacia ed efficienza dei servizi per l'anno 2013 nel documento che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "C" Dipendenti) (Allegato "D" Dirigenti) dando atto che rimane costante ed invariato rispetto all'anno 2010 in conformità alle relative disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- 1.12) Di dare atto che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non si trova in situazione di ente strutturalmente deficitario come risulta da apposita tabella allegata al rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 242 del D.lgs., n. 267/2000;
- 1.13) Di trasmettere il presente atto al revisore unico dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448;
- 1.14) Di dichiarare con separata votazione a voti unanimi il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell' art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000.

COSTO DEL PERSONALE - ANNO 2013 / COSTI 2008

RETRIBUZIONE ORDINARIA	€	437.498,48
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€	61.992,45
I.V.C	€	3.489,96
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€	20.658,30
INCREMENTO DI POSIZIONE	€	14.334,14
INDENNITA' DI QUALIFICA	€	64,56
INCREMENTO DI POSIZIONE	€	7.152,94
COMPARTO – F	€	8.975,52
COMPARTO	€	943,92
INCREMENTO DI POSIZIONE	€	14.352,02
TREDICESIMA	€	39.839,95
INCREMENTO DI POSIZIONE	€	1.251,90
RETR. RISULTATO	€	9.340,00
STRAORDINARIO	€	1.896,00
SALARIO ACCESSORIO	€	25.004,00
RIMBORSI SPESE	€	2.000,00
ASSEGNI FAMILIARI	€	2.395,56
TOTALE	€	651.189,70

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE € 54.121,20

di cui da non computare perché sostenuti da CE per il progetto LIFE

	-€	21.448,00	€	32.673,20
PERSONALE A CONVENZIONE	€	20.000,00		
PERSONALE A COMANDO (Magnani Gaia per 4 gg. a settimana)	€	19.764,16		
CONTRIBUTI	€	185.936,78		
IRAP	€	56.507,50		
FORMAZIONE DEL PERSONALE	€	534,00		
TOTALE	€	966.605,34		
A detrarre				
AUMENTI CONTRATTUALI (IND. VAC. CONTR.)	€	3.489,96		

	€	-
TOTALE	€	963.115,38
COSTI DEL PERSONALE ANNO 2008	€	1.047.203,42
TOTALE	-€	84.088,04

Gli allegati prospetti sono nell'atto pubblicato on-line

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto LANDI EMILIO

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

